

# Gestione del credito: l'approccio degli intermediari specializzati

Giuliano Soldi


Dottore Commercialista e Revisore Legale



10 – 11 OTTOBRE 2024

# Riflessi delle regole bancarie sull'operato degli intermediari

L'evidenza empirica suggerisce che le banche sono divenute più prudenti nell'allocazione del credito a seguito di considerazioni di regolamentazione e vigilanza (cfr. il pannello a) del grafico C). Una maggiore attività di controllo obbliga le banche ad adottare un orientamento più avverso al rischio nelle loro attività di prestito. Con l'intensificarsi delle pressioni regolamentari, le banche sono sempre più motivate a rispettare gli standard di adeguatezza patrimoniale e ad attenuare la propria esposizione ad attività rischiose. Di conseguenza, le banche riassegnano strategicamente il credito a prenditori più sicuri o ad attività meno rischiose al fine di rispettare i requisiti regolamentari e le pressioni di vigilanza ed evitare aumenti indesiderati ex post del fabbisogno di accantonamenti per perdite di valore ... **L'analisi empirica suggerisce che le banche che hanno segnalato un impatto restrittivo derivante da azioni di vigilanza o di regolamentazione, nell'orizzonte considerato, hanno ridotto significativamente l'erogazione di prestiti ai prenditori più rischiosi rispetto a quelli a favore di prenditori più sicuri".**



<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2024/bol-eco-4-2024/bolleco-BCE-4-2024.pdf>

# Merito di credito e continuità aziendale?

Banca valuta il merito di credito e finanzia la crescita aziendale, favorendo la continuità

Imprenditori, organo di controllo e revisori monitorano le prospettive di continuità attraverso l'adeguato assetto

Nel giudizio la banca considera i documenti e le informazioni fornite dagli imprenditori, organo di controllo/revisori



Revisione periodica degli affidamenti

**ISA 570: considerazioni specifiche in tema di continuità aziendale per le imprese di dimensioni minori**



**Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l'impresa**

*Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione e riproduzione, totale o parziale, dei contenuti inseriti in questa presentazione senza il consenso dell'autore*

# Centrale dei Rischi: concordato preventivo e segnalazione a sofferenza



Riferimenti: BANCA D'ITALIA Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi  
Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - 20° Aggiornamento di ottobre 2021: ristampa integrale.

# La prevenzione dell'accumulo dei crediti deteriorati

DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza).

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26 giugno 2019



**I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero inoltre prevenire l'accumulo di crediti deteriorati. La disponibilità di quadri efficaci di ristrutturazione preventiva garantirebbe di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento** di questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole nonché ad attenuare l'impatto negativo sul settore finanziario. Una percentuale significativa di imprese e di posti di lavoro potrebbe essere salvata se esistessero quadri di prevenzione in tutti gli Stati membri in cui sono ubicati i luoghi di stabilimento dell'impresa, le sue attività o i suoi creditori. Nei quadri di ristrutturazione i diritti di tutte le parti coinvolte, compresi i lavoratori, dovrebbero essere tutelati in modo equilibrato. Nel contempo, le imprese non sane che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un'accelerazione e un accumulo delle perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi, come anche dell'economia nel suo complesso.


\*DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=IT>

# Codice della crisi e regole bancarie

Classificazione crediti IFRS 9 in funzione del rischio di credito della controparte

Linee Guida BCE per le banche sui crediti deteriorati

Codice della crisi e dell'insolvenza



Diapositiva tratta dalle Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), Banca Centrale Europea – Vigilanza Bancaria, marzo 2017

# Misure protettive

Art  
18  
CCII

**5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.**

**I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.** Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

# Misure protettive

Art  
18  
CCII

**5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.**

# GRAZIE

Giuliano Soldi

Dottore Commercialista e Revisore Legale

CONVEGNO APRI

27 – 28 NOVEMBRE 2023